



IL PRESIDENTE

Prot. n. 2247

Catania, lì 19 DIC. 2017

Agli Ingegneri iscritti all'Ordine di Catania

Oggetto: affidamento/svolgimento di prestazioni gratuite.

Gentili colleghi,

il 6 dicembre u.s. ho inviato ai Sindaci e ai Dirigenti degli Uffici Tecnici dei Comuni della Provincia di Catania una nota di pari oggetto.

Oggi, mi corre obbligo ricordare che anche i professionisti sono tenuti a rispettare quanto stabilito dai rispettivi codici deontologici in materia di prestazioni rese nei confronti dei committenti.

In particolare, il nostro codice deontologico prevede che la partecipazione e/o l'esecuzione professionale a titolo gratuito o con un compenso inadeguato configura illecito disciplinare:

- 11.3 *La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile (... in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ...) e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi;*
- 11.4 *L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie;*
- 11.5 *Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà;*
- 15.3 *È sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.*

Infine, non è inutile sottolineare, contrariamente a quanto sostenuto in sedi diverse, che il compenso spettante al professionista non è fungibile con compensi immateriali o con altre utilità ed altri vantaggi ed il suo accoglimento (*specialmente se condiziona la sua libertà di giudizio*) configura illecito disciplinare ai sensi del nostro codice deontologico:

- 4.6 *L'ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.*

Confido nella collaborazione di tutti gli iscritti per tutelare il decoro della nostra professione, rispettando e facendo rispettare la norma deontologica, nella diversificazione dei ruoli e delle funzioni esercitate come liberi professionisti, dirigenti e dipendenti della pubblica amministrazione.

dott. ing. Giuseppe Platania

